

DETERMINAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

Determinazione n. 31/2001.

LA CORTE DEI CONTI

IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

nell'adunanza del 19 giugno 2001;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

visti i decreti del Presidente della Repubblica in data 6 aprile 1961, con i quali il Fondo Previdenziale integrativo ufficiali Esercito, il Fondo di previdenza sottufficiali dell'Esercito e le Casse ufficiali e sottufficiali della Marina Militare sono stati sottoposti al controllo della Corte dei conti;

visti i conti consuntivi degli Enti suddetti, relativi agli esercizi finanziari 1998 e 1999, nonché le annesse relazioni degli organi di amministrazione e di revisione, trasmessi alla Corte in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore Consigliere dottor Giuseppe Maltese e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria degli Enti per gli esercizi dal 1998 e 1999;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltreché dei conti consuntivi — corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione — della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

PER QUESTI MOTIVI

comunica, a norma dell'articolo 7 della legge n. 259 del 1958, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con i conti consuntivi per gli esercizi 1998 e 1999 — corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione — degli Enti, l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente stesso.

ESTENSORE

Giuseppe Maltese

PRESIDENTE

Luigi Schiavello

Depositata in Segreteria il 27 giugno 2001.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE

(Vincenzina Azara)

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO SULLA
GESTIONE DEL FONDO PREVIDENZIALE INTEGRATIVO UFFI-
CIALI DELL'ESERCITO E FONDO DI PREVIDENZA SOTTUFFICIALI
DELL'ESERCITO — CASSE UFFICIALI E SOTTUFFICIALI DELLA
MARINA MILITARE PER GLI ESERCIZI 1998 E 1999

S O M M A R I O

1. — Premessa	Pag.	13
2. — Organi	»	15
2.1. Spese di funzionamento delle Casse	»	15
3. — Entrate	»	18
4. — Spese per gli interventi istituzionali	»	18
4.1. Indennità supplementare e premio di previdenza .	»	18
4.2. Assegno speciale	»	19
5. — Attività assistenziale	»	23
5.1. Prestiti	»	23
5.2. Sussidi	»	23
6. — La gestione del patrimonio	»	24
6.1. Premessa	»	24
6.2. Piano di impiego dei fondi disponibili	»	24
7. — La gestione finanziaria delle Casse	»	26
7.1. Dinamica del rapporto entrata-spesa ed equili- brio della gestione	»	26
8. — Situazione economico-patrimoniale delle Casse Ufficiali dell'Esercito e della Marina	»	28
9. — Struttura e impostazione dei conti	»	33

10. — Esame esercizi finanziari — Premessa	»	33
10.1. Gestione indennità supplementare e assegno speciale	»	33
11. — Fondo di previdenza Sottufficiali Esercito	»	43
11.1. Gestione appuntati e militari di truppa dell'Arma dei Carabinieri	»	50
12. — Cassa Ufficiali Marina militare	»	57
13. — Cassa Sottufficiali Marina militare	»	64
14. — Considerazioni conclusive	»	70

1. Premessa

La Corte dei conti riferisce sui risultati del controllo eseguito, ai sensi degli articoli 2 e 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259 e 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 per gli esercizi finanziari 1998-1999 sulle seguenti gestioni:

- 1) Fondo previdenziale integrativo ufficiali dell'Esercito:
 - a) il Fondo amministra le due gestioni relative all'indennità supplementare e all'assegno speciale che sono state unificate a decorrere dal 1° gennaio 1996 con legge 8 agosto 1996 n. 416.
- 2) Fondo di previdenza sottufficiali Esercito:
 - a) gestione sottufficiali dell'Esercito (compresi quelli appartenenti all'Arma dei CC.;
 - b) gestione appuntati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri;
- 3) Cassa ufficiali della Marina militare;
- 4) Cassa sottufficiali della Marina militare.

Su un piano più generale, appare utile segnalare la presenza nel nostro ordinamento di una pluralità di organismi, quali gli enti in esame, erogatori di prestazioni previdenziali ed assistenziali. Enti siffatti costituiscono espressione di una situazione differenziata di posizioni contributive finalizzate a fornire a particolari categorie di dipendenti dello Stato prestazioni di natura previdenziale ad integrazione di quelle in via generale erogate a tutti i dipendenti statali dall'ENPAS (ora INPDAP); situazioni differenziate per le quali si pone l'esigenza di una loro revisione, a fronte del progressivo, radicale mutamento del quadro normativo che regola la disciplina non solo delle posizioni ordinamentali, di avanzamento nei gradi e del trattamento economico delle categorie di personale interessato, ma anche degli assetti pensionistici e previdenziali che riguardano tutti i pubblici dipendenti.

Nonostante che gli enti abbiano continuato nel processo di conformazione delle scritture contabili ai modelli di cui al D.P.R. 696/79, persistono ancora talune discrasie e disomogeneità di criteri seguiti nell'impostazione dei prescritti schemi da parte degli enti in questione.

È opportuno ricordare che con determinazione n. 96/1998 in data 1° dicembre 1998 la Corte dei conti - Sezione del controllo sugli enti - ha disposto l'invio al Parlamento la Relazione sul risultato del controllo eseguito della gestione finanziaria per gli esercizi

1996 e 1997 della Cassa ufficiali e del Fondo di previdenza sottufficiali dell'Esercito e delle Casse ufficiali e sottufficiali della Marina militare¹.

La presente Relazione si ricollega pertanto strettamente al precedente referto del 1° dicembre 1998, di talché, per quanto attiene alla disamina dei generali profili ordinamentali e delle finalità istituzionali degli enti nonché per quanto si riferisce alle varie problematiche che interessano lo specifico settore, si fa rinvio all'esame analitico e alle considerazioni già espresse nel menzionato referto.

¹ Relazione per gli esercizi 1996 e 1997 è stata inviata al Parlamento l'11 dicembre 1998.

2. Organi

Giova comunque menzionare anche nella presente relazione i principi fondamentali che attengono all'ordinamento degli Enti in questione.

In tale contesto va ricordato che a termini delle disposizioni istitutive le Casse e il Fondo di previdenza erogano agli ufficiali e sottufficiali dell'Esercito e della Marina prestazioni previdenziali ed assistenziali aggiuntive a quelle concesse dall'ENPAS (ora INPDAP).

Gli Enti considerati, aventi personalità giuridica, presentano finalità istituzionali e caratteristiche ordinarie analoghe.

Sono organi degli anzidetti sodalizi i Consigli di Amministrazione ed i Comitati dei sindaci².

Nella precedente relazione la Corte ebbe a rilevare che il Comitato dei sindaci delle Casse e del Fondo di previdenza erano privi della figura del Presidente e che tale situazione era da mettere in relazione al fatto che le leggi istitutive nulla prevedevano al riguardo.

Sul punto, la Corte ebbe ad osservare che, pur in mancanza di una espressa previsione normativa, i principi generali imponevano ai componenti dei Comitati di scegliere nel proprio ambito il Presidente: è suo compito infatti quello di convocare il Comitato e di assumere la presidenza nelle riunioni; è il Presidente che deve inviare al Consiglio di amministrazione le deliberazioni adottate dal Comitato e che deve controfirmare le annuali dichiarazioni dei redditi.

Deve prendersi atto che tale osservazione, peraltro successivamente condivisa dal Ministero del Tesoro, è stata recepita dagli Enti, di talché già dal 1998 nei Comitati dei Sindaci si è proceduto alla nomina del Presidente.

2.1. Spese di funzionamento delle Casse

A norma delle leggi istitutive della Cassa ufficiali (ora Fondo previdenziale integrativo ufficiali dell'Esercito) e del Fondo di previdenza dei sottufficiali dell'Esercito i rispettivi Consigli di amministrazione per lo svolgimento delle attribuzioni loro

² In merito alla costituzione e alle attribuzioni di detti organi si fa rinvio alla precedente relazione riguardante gli esercizi finanziari 1994 e 1995 in Atti Parlamentari – XIII Legislatura Senato della Repubblica, Doc XV, n. 84.

conferite si avvalgono del competente Ufficio di amministrazione personale militari vari (Pervamiles) del Ministero della Difesa.

A tal scopo, nell'ambito di detto ufficio è istituita un'apposita sezione costituita di 15 unità fornite dalla predetta Amministrazione.

Le spese di funzionamento sono ad esclusivo carico dell'anzidetto Ministero, con nessuna incidenza pertanto sulla gestione finanziaria delle Casse.

Negli esercizi finanziari 1998 e 1999 l'importo delle spese sostenute dall'Amministrazione della Difesa per il funzionamento degli organi predetti può rilevarsi dal seguente prospetto:

(in milioni di lire)

VOCI DI SPESA	1997	1998	1999
Stipendi	498,1	640,6	672,2
Straordinario	12,9	14,5	15,7
Incentivante e maggiorazione – Premio di produzione e trimestrale (solo personale civile)	7,5	7,5	
Spese varie	41,7	43	45
Mobilio	82	85	92
Materiale informatico	45	48	53
TOTALE	687,2	838,6	877,9

Analogamente anche alle spese di funzionamento delle Casse della Marina militare provvede l'Amministrazione della Difesa tramite un ufficio composto da sei unità incardinato nella Direzione generale per il personale militare.

Nel biennio 1998-1999 l'importo delle spese al riguardo sostenute dal Ministero della Difesa può rilevarsi dal prospetto che segue:

(in milioni di lire)

VOCI DI SPESA	1997	1998	1999
Stipendi	280	288	299
Straordinario	4,8	7,6	10,8
Spese varie		12,8	18,2
Mobilio	44,6	19	19
Materiale informatico		13	15
TOTALE	329,4	308,4	328